

E-FATTURA OBBLIGATORIA

Integrazione e autofattura non potranno più essere cartacee

Gentile Associato,

Importanti novità sono previste per il 2022 in tema di fatturazione elettronica: la *Legge di Bilancio 2021* ha stabilito la data del **1 gennaio 2022** per l'obbligatorietà della trasmissione al Sistema di Interscambio dell'**autofattura relativa al reverse charge interno**, mentre il *Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022* ha spostato la data al **1 luglio 2022 per l'autofattura o integrazione delle fatture da e verso l'estero**.

Vediamo cosa cambia dal 2022 per l'autofattura.

Autofattura elettronica: tutti i casi previsti

La **Manovra 2021** (*legge 178/2020*) precisa prima di tutto i **termini per l'emissione** dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere:

- le **fatture attive** dovranno essere emesse verso soggetti esteri *entro 12 giorni dall'effettuazione* dell'operazione oppure *entro il giorno 15 del mese successivo* a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
- per le **fatture passive** ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l'integrazione o l'autofattura *entro il giorno 15 del mese successivo* a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l'effettuazione dell'operazione.

Per l'emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice *Tipo documento* più appropriato fra i seguenti:

- **TD16** per l'integrazione fattura per **reverse charge interno**;
- **TD17** per l'integrazione/autofattura per **acquisto servizi dall'estero**;
- **TD18** per l'integrazione per **acquisto di beni intracomunitari**;
- **TD19** per l'integrazione/autofattura per **acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972** (applicazione dell'imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l'operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
- **TD20** per l'autofattura per **regolarizzazione e integrazione** delle fatture.

TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno

Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di reverse charge **interno** ossia per le **transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano**. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio *edilizia, compravendita dell'oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera*). In questo caso il fornitore emette una fattura elettronica (con codice *Tipodocumento* TD01 o TD02 o TD24) con uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato); il **destinatario** della fattura dovrà emettere un'**autofattura integrativa** dell'aliquota IVA e l'imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.

Ciò che ci si chiede è se sarà obbligatoria l'autofattura elettronica anche per l'integrazione delle fatture di reverse charge italiane e soprattutto se l'obbligatorietà ricade dal 01 luglio 2022.

I commenti in dottrina non sono univoci.

Sicuramente il *Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022* ha spostato la data al **1 luglio 2022 solo per l'autofattura o integrazione delle fatture da e verso l'estero**, nulla dicendo in merito al reverse charge interno.

Pertanto, la data di riferimento rimane il **01 gennaio 2022**. Per gli acquisti interni con una fattura elettronica con inversione contabile, però, si legge che si potrà continuare a integrare manualmente il documento. E il 01 gennaio 2022 è la data dalla quale sarà possibile l'integrazione elettronica con il codice appositamente creato. Oggi però i commenti sono più contrastanti e richiamano l'obbligo dell'integrazione elettronica (e non manuale).

Ricordiamo che si tratta delle fatture ricevute da un soggetto italiano in cui è indicato uno dei codici iva con natura da N6.1 a N6.9 (operazioni ex art. 17 del DPR 633/72). Ad esempio possono rientrare in questa tipologia le fatture per lavori di pulizia o subappalti edili o lavori su fabbricati. Già la circolare 13 E del 2018 consentiva di utilizzare facoltativamente la modalità elettronica in maniera analoga alle fatture estere.

In questo caso – vista l'incertezza esistente – si invitano gli Associati, quali **destinatari** della fattura, ad emettere un'**autofattura integrativa** dell'aliquota IVA e l'imposta dovuta, transitando appunto dal **Sistema di Interscambio**, ed ad utilizzare da subito l'apposita tipologia documento: TD16-integrazione fattura reverse charge interno.

TD17: Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall'estero

Questa è l'integrazione o l'autofattura che si deve emettere per il **reverse charge esterno**, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l'acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. In questo caso il primo soggetto emetterà una fattura (anche nel formato analogico) che indicherà solo l'importo dell'imponibile e non l'imposta, in quanto imponibile in Italia; pertanto, al ricevimento del documento contabile il soggetto italiano dovrà:

- **integrare la fattura** ricevuta con un'annotazione che dichiari l'imponibile, l'aliquota IVA, l'importo dell'IVA e il totale della fattura, se il fornitore dei servizi **appartiene ad un paese UE**; è quindi l'acquirente italiano che deve assolvere al conteggio dell'IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- **emettere un'autofattura elettronica** con l'integrazione dell'imposta che dovrà poi versare all'Erario, se il fornitore è di un **paese extra-UE**. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.

TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Quando il soggetto passivo italiano **compra beni da un soggetto che risiede nella UE**, l'IVA deve essere assolta dal compratore italiano. Come nel caso del documento TD17, anche qui il soggetto italiano riceve una fattura analogica e deve, quindi, **procedere ad integrare la fattura ricevuta** con un'annotazione che dichiari l'imponibile, l'aliquota IVA, l'importo dell'IVA e il totale della fattura; il versamento dell'IVA sarà a suo carico. Il codice TD18 deve essere utilizzato *anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l'introduzione dei beni in un deposito IVA*.

TD19: Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972

Questo caso si verifica quando il **venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano** e quindi non è necessario effettuare l'operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l'imponibile e non l'imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve effettuare l'**integrazione**, se il venditore è comunitario, oppure l'**autofattura**, se il venditore è extracomunitario, riportando nel rispettivo documento i dati relativi all'imposta e occupandosi poi del relativo versamento.

TD20: Autofattura per mancata ricezione della fattura o per irregolarità

Questo caso riguarda la **mancata ricezione della fattura** da parte del venditore oppure la ricezione di **una fattura che contiene degli errori**. Nel primo caso, se passano *oltre 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione*, il compratore deve provvedere a regolarizzare l'operazione emettendo un'**autofattura elettronica per mancato ricevimento** da trasmettere al SDI, altrimenti sarà passibile di sanzione amministrativa per mancata emissione.

Lo stesso succede quando il compratore riceve una **fattura irregolare: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura errata**, questi deve provvedere alla relativa correzione tramite un'autofattura integrativa con relativo versamento dell'IVA dovuta.

Il codice **TD20** va utilizzato anche quando un soggetto IVA italiano **acquista da un soggetto intracomunitario e non riceve la fattura oppure la riceve per un importo inferiore** al dovuto: entro due mesi dall'effettuazione dell'operazione, se non ha ancora ricevuto nulla, il compratore italiano deve provvedere all'emissione di un'autofattura elettronica con l'indicazione dell'imponibile corretto e relativa imposta dovuta.

Esterometro 2022: cosa accadrà?

L'obbligo dell'autofattura elettronica **fa decadere l'obbligo di invio dei dati con l'esterometro**: l'ultimo invio riguarderà infatti il secondo trimestre del 2022, da effettuare *entro il 30 giugno 2022*.

Dal **1 luglio 2022** i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l'Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio, pertanto non sarà più necessario compilare l'esterometro.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro